

Il contenzioso tributario e gli strumenti di deflazione

Vicenza

11 ottobre 2017

Ennio Dina

fi **Indice**

- **Il contenzioso tributario e la sua gestione**
- **La gestione dei rapporti con il contribuente sia prima che dopo la notifica dell'avviso di accertamento**
- **Gli strumenti di deflazione del contenzioso: accertamento con adesione,**
- **Ricorso- reclamo – mediazione, la conciliazione giudiziale, l'autotutela.**
- **Il reclamo e la mediazione: la novità dell'istituto, differenze e somiglianze con gli altri strumenti di deflazione del contenzioso.**
- **Gli aspetti procedurali**



Il reclamo e la mediazione

Riguarda:

- **Tutte le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro (art. 10 d.l. 50/2017) per atti notificati dopo il 01.01.2018 (prima sino a 20.000 €)**
- **Anche quelle relative agli atti impugnabili non elencati nell'art. 19 d.lgs 546/1992**
- **Controversie catastali (classamento, rendita ecc.)**

fi **Il reclamo e la mediazione**

- **Il valore è dato dal tributo, al netto delle sanzioni irrogate e degli interessi**
- **Nel caso di ricorsi cumulativi avverso più atti, il valore va calcolato con riferimento a ogni singolo atto e non nella sommatoria delle imposte di tutti gli atti**



Il reclamo e la mediazione

Riguarda:

- **Enti locali**
- **Agenzie delle Entrate, delle dogane e dei monopoli**
- **Agenti della riscossione e soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446 del 15.12.1997 (l'applicazione dell'istituto del reclamo /mediazione solo se compatibile)**



Il reclamo e la mediazione

- **il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa**
- **Il ricorso deve avere tutti i requisiti prescritti dagli artt. 18,20,21,22 e 24 d.lgs 546/1992**



Il reclamo e la mediazione

- **il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni (si applica la sospensione feriale dei termini processuali) dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura**
- **Se il ricorso proposto è inammissibile (perché tardivo o riferito ad atto non impugnabile) la procedura non si instaura**
- **Se invece il ricorso è proposto avverso una causa non reclamabile la procedura non si instaura e decorrono i normali termini di costituzione in giudizio**



Il reclamo e la mediazione

L'istruttoria del reclamo/mediazione:

- **L'esame del reclamo o della proposta di mediazione non esige il contraddittorio col contribuente che però potrà essere esperito (anche allo scopo di richiedere la produzione di eventuali documenti) se ritenuto utile.**



Il reclamo e la mediazione

Reclamo o proposta di mediazione accolto o accolto parzialmente:

- **Emissione di un provvedimento motivato di annullamento totale o parziale dell'atto impositivo da notificare al contribuente**

Nel caso di accoglimento parziale:

- **Il ricorrente può proseguire, con la costituzione, il contenzioso:**
- **Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purchè rinunci al ricorso**
- **In tale ultimo caso le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.**



Il reclamo e la mediazione

L'Ente locale può rigettare il reclamo:

- **Provvedimento di rigetto succintamente motivato da notificare al contribuente.**



Il reclamo e la mediazione

In assenza di una proposta di mediazione da parte del contribuente:

- **Il Comune può valutare l'opportunità di fare una proposta di mediazione e invitare, quindi, il contribuente, al contraddittorio.**

Per gli altri Enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Ente.



Il reclamo e la mediazione

- **Le agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili**
- **Per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Ente.**



Il reclamo e la mediazione

Il perfezionamento della mediazione :

Nelle controversie aventi a oggetto

l'impugnazione di un atto impositivo o di riscossione:

- **Con il versamento entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute o della prima rata ex art. 8 d.lgs. 218/1997**



Il reclamo e la mediazione

Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento di quella successiva, determina la decadenza dal beneficio della rateazione e l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni con applicazione della sanzione ex art. 13 d.lgs 471/1997 (30%) aumentata della metà (cioè pari al 45%), applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.



Il reclamo e la mediazione

Il perfezionamento della mediazione:

- **Controversie aventi a oggetto la restituzione di somme al contribuente**
- **Sottoscrizione dell'accordo**
- **L'accordo deve contenere l'indicazione delle somme dovute e dei tempi e modalità di pagamento**



Il reclamo e la mediazione

Il perfezionamento della mediazione:

- **Controversie aventi a oggetto operazioni catastali**
- **Sottoscrizione dell'accordo**
- **Gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della mediazione**



Il reclamo e la mediazione

Le sanzioni dovute (comma 7 art. 17-bis d.lgs.546/1997)

- **Trentacinque per cento del minimo edittale previsto dalla legge**



Il reclamo e la mediazione

Mancato perfezionamento della mediazione:

Si instaura il contenzioso

- **Il ricorrente si deve costituire in giudizio depositando il ricorso reclamo/mediazione, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza dei 90 giorni dalla notifica del ricorso**
- **Il contribuente deve, a pena di inammissibilità, depositare lo stesso ricorso reclamo/mediazione**



Il reclamo e la mediazione

Mancato perfezionamento della mediazione:

Si instaura il contenzioso

- **l'Ente si deve costituire in giudizio con atto di controdeduzioni da depositare entro 60 giorni (termine ordinatorio) decorrenti dalla scadenza dei 90 giorni dalla notifica del ricorso**
- **Se la costituzione avviene prima dei 90 giorni dalla notifica del ricorso, la Commissione Tributaria deve rinviare la causa per consentire l'esame del reclamo**



Il reclamo e la mediazione

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento, art. 15, comma 2- septies, d.lgs 546/1992.



L'autotutela tributaria: inquadramento normativo

Art. 2 quater, d.l. 30 settembre 1994, n. 564,
conv. l. 30 novembre 1994, n. 656, mod. d.lgs
159/2005

«Le Regioni, le Province e i Comuni indicano,
secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi
competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai
commi 1 e 1bis relativamente agli atti
concernenti i tributi di loro competenza»

Regolamentazione comunale ai sensi dell'art. 52
del d.lgs 446/1997

fi

L'autotutela tributaria: inquadramento normativo

Qualsiasi atto, tipico e non, dell'imposizione tributaria che sia infondato, illegittimo o errato

Limite all'esercizio dell'autotutela:

Sentenza di merito passata in giudicato (giudicato sostanziale)

Il giudicato formale non costituisce limite all'autotutela



L'autotutela tributaria

Non costituiscono limiti all'autotutela:

- **l'intervenuta definitività dell'atto**
- **Il tempo, più o meno lungo, trascorso dall'emanazione dell'atto.**



Autotutela e impugnazione dell'atto

- La proposizione di istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini per impugnare
- Non sono previsti limiti di importo per l'esercizio dell'autotutela
- Due istituti possono intrecciarsi
- Corte di Cass. Ord.n. 28.04.2015 n. 8558
- C.Cost. sent. n. 274 del 12.07.2005



Autotutela e impugnazione dell'atto

L'annullamento parziale dell'atto divenuto definitivo non è impugnabile

Cass. Sent. n. 13757 del 06.07.2016; Cass. Sent. n. 7511 del 15.04.2016

«l'annullamento parziale in autotutela di portata riduttiva rispetto alla pretesa impositiva contenuta in un atto definitivo non comporta alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi dei contribuenti rispetto a quanto già loro conosciuto e che si è consolidato con la mancata impugnazione dell'atto»



L'autotutela tributaria

Autotutela sostitutiva peggiorativa

- L'ufficio può annullare l'atto impositivo e sostituirlo con uno peggiorativo per il contribuente
- Cass. Ord. N. 3248 del 18.02.2016; Cass-. Sent. n. 6398 del 19.03.2014; Cass. N. 22827 del 08.10.2013.



L'accertamento con adesione

Inquadramento normativo

- D.lgs. 19.06.1997 n. 218
- Art. 50 l. n. 449 del 27.12.1997
- D.lgs. 446/1997, art. 59
- Art. 9 co.5 d.lgs. 23/2011
- Necessario regolamento comunale ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/97



L'accertamento con adesione

Ambito di applicazione

- L'adesione può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di tributo, con esclusione di quanto non è materia concordabile
- È possibile concordare invece tutta la materia oggetto di valutazioni estimative



L'accertamento con adesione

- Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente (art.6)
- Istanza all'ufficio che ha emesso l'atto
- Entro 15 giorni invito a comparire
- Mancata convocazione non comporta alcuna conseguenza
- Presentazione dell'istanza determina la sospensione dei termini di impugnazione per un periodo di 90 gg decorrenti dalla presentazione della richiesta
- Corte Cost. Ord. N. 140 del 15/04/2011



L'accertamento con adesione

- La sospensione opera in modo automatico per tutto il periodo
- cessa con rinuncia all'istanza da parte del contribuente con la proposizione del ricorso
- Il verbale di constatazione di mancato accordo, pur se sottoscritto dal contribuente non interrompe la sospensione dei termini per l'impugnazione
- La sospensione feriale non si applica all'accertamento con adesione
- Corte di Cassazione ord. N. 11632 del 05/06/2015



L'accertamento con adesione

- L'atto di adesione non è impugnabile
- L'accertamento con adesione non può essere revocato, integrato o modificato dall'ufficio
- La definizione si perfeziona con il versamento della somma prevista o con il versamento della prima rata
- Le modalità di rateizzazione devono essere previste nel regolamento



L'accertamento con adesione

Versamento dell'unica o della prima rata

- Entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione l'adesione si perfeziona, l'atto impositivo originario è definitivamente sostituito dall'atto di adesione

Mancato versamento dell'unica o della prima rata

- L'adesione non si perfeziona e l'atto impositivo originario riprende la piena efficacia e validità. Le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo edittale.



L'accertamento con adesione

- Sottoscrizione dell'accordo di adesione, mancato pagamento dell'unica o della prima rata e proposizione del ricorso entro i termini previsti dall'art. 21 d.lgs.546/1992: **ricorso ammissibile.**
- Sottoscrizione dell'accordo di adesione, pagamento della prima rata ma non delle successive e proposizione del ricorso entro i termini previsti dall'art. 21 d.lgs. 546/1992: **ricorso inammissibile.**



Conciliazione giudiziale

Nuova conciliazione anche in appello

- Conciliazione fuori udienza: in pendenza del giudizio
- Sottoscrizione di accordo con indicate somme e modalità di pagamento
- Pronuncia di cessazione totale o parziale di materia del contendere
- Accordo costituisce titolo per la riscossione
- Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato entro 20gg dalla sottoscrizione dell'accordo



Conciliazione giudiziale

- Conciliazione in udienza: presentazione di istanza da parte di una delle parti
- Dieci giorni liberi prima dell'udienza
- Invito alle parti ed eventuale rinvio a prossima udienza
- Redazione di processo verbale con somme dovute e modalità di pagamento
- Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione
- Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato entro 20 gg dalla sottoscrizione del processo verbale



Conciliazione giudiziale

- Le sanzioni si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene in primo grado, nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene in grado di appello
- In caso di mancato pagamento della prima e unica rata o di una rata si procede a riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs.471/1997, aumentata della metà.



Il codice dell'amministrazione digitale e ambito tributario

- Il Codice dell'amministrazione digitale
- L'applicabilità del C.A.D. agli atti tributari
- L'applicazione pratica al momento attuale
- PagoPa

Grazie per l'attenzione

Ennio Dina

ennio.dina@fastwebnet.it

**I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione**



@Formazioneifel



Facebook



Youtube